

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 52

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 12 dicembre 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

# STATUTI

## STATUTO DEL COMUNE DI MARIANOPOLI

## STATUTO DEL COMUNE DI MARIANOPOLI (Provincia di Caltanissetta)

Lo statuto del comune di Marianopoli è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 dell'11 giugno 2004.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazioni n. 7 del 17 aprile 2014, n. 24 del 12 maggio 2014 e n. 26 del 16 maggio 2014.

### Titolo I

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### Art. 1

###### *Autonomia comunitaria e sussidiarietà*

1. La comunità di Marianopoli è costituita in comune autonomo secondo i principi fissati dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo.

2. Il comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

3. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4. Il comune, nel rispetto della sua autonomia, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

##### Art. 2

###### *Autonomia statutaria*

1. Lo Statuto comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla costituzione e della legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'assetto fondamentale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi, determina l'abrogazione automatica delle norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale è, comunque, tenuto ad adeguare lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

##### Art. 3

###### *Autonomia regolamentare*

1. Il comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza comunale, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle disposizioni del presente statuto.

3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto, altresì, delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvi i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e all'organizzazione dei servizi ed altri eventualmente demandati dalla legge alla giunta municipale.

5. I regolamenti vengono adottati, modificati e abrogati a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto non preveda una diversa maggioranza.

6. L'iniziativa dei regolamenti consiliari spetta alla giunta comunale, ad un terzo dei consiglieri oltre che ai responsabili dei settori competenti per materia.

7. L'iniziativa dei regolamenti giuntali spetta al sindaco, al segretario comunale e ai responsabili di settore competenti per materia.

8. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera nonché, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

9. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli, a tal fine prevedendosi il loro deposito e la loro raccolta presso l'URP, e il loro inserimento e pubblicazione presso il sito internet ufficiale del comune.

##### Art. 4

###### *Finalità generali*

1. Il comune di Marianopoli ispira la propria azione alla cura degli interessi dei cittadini ed alla tutela dei loro diritti, nel rispetto dei principi di giustizia sociale, di democrazia, di libertà, di solidarietà, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza tra gli individui.

2. Il comune svolge la propria azione politica amministrativa in favore della popolazione, secondo i principi di cui al comma precedente, perseguendo i criteri di buona amministrazione, diretti a realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, nel rispetto della legalità, della trasparenza e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali.

3. Il comune promuove e persegue una organica politica sovra-comunale di assetto e di utilizzazione del territorio e di sviluppo economico, ispirata ai principi di programmazione socio-economica e rispondente alle specifiche caratteristiche e alla vocazione delle aree interne e rurali e finalizzata all'allargamento della imprenditoria locale ed allo sviluppo della massima occupazione.

4. Il comune di Marianopoli esercita le proprie funzioni ispirandosi al metodo della programmazione; in tale ottica partecipa alla definizione delle scelte della programmazione provinciale e regionale.

5. Il comune, in conformità a questi principi, concorre a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione.

ne scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale, di accesso alle cariche elettive, come sancito dall'art. 56 della legge regionale n. 26/93 al lavoro e promuove la solidarietà della comunità a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione.

6. Il comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità.

7. Il comune riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 56 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26; a tal fine assicura la presenza di entrambi i sessi nelle cariche elettive degli organi comunali, delle aziende ed istituzioni dipendenti, negli altri organi collegiali, anche con l'istituzione di appositi organismi e con la possibile riorganizzazione dei tempi e degli orari della città.

8. Il comune favorisce e valorizza l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale anche attraverso appositi organismi.

9. Il comune concorre alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrità psico-fisica, erogando idonei servizi e garantendo ai bambini i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e da tutte le altre legislazioni vigenti.

10. Il comune aderisce ai principi della solidarietà e della cooperazione internazionale e comunitaria, e nel rispetto del radicamento culturale, favorisce l'integrazione degli immigrati.

11. Il comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; sostiene il diritto alla maternità e ne favorisce la procreazione responsabile, s'impegna a tutelare la vita umana che viene riconosciuta come valore fondamentale.

12. Il comune riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesistico un obiettivo prioritario. Promuove migliori condizioni di vita nella città e nel suo territorio, garantendo la fruibilità del centro antico. Assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione, opera per mantenere il suo territorio libero da impianti e scorie inquinanti favorendo l'utilizzazione delle fonti alternative di energia e tende a ridurre le fonti inquinanti. Favorisce la collaborazione con i comuni limitrofi, con la provincia, con la regione e con le associazioni interessate alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico.

13. Il comune concorre allo sviluppo economico e sociale della propria comunità. Adotta iniziative di promozione e conforma l'esercizio della propria attività a criteri di efficienza e di efficacia, con la qualificazione dei propri servizi.

14. Il comune valorizza le iniziative dei cittadini e delle loro associazioni per il recupero e la diffusione delle tradizioni popolari e di nuove espressioni culturali.

15. Il comune riconosce e fa proprie le regole della Carta europea delle autonomie locali e dello statuto della Federazione mondiale delle città unite.

16. Il comune promuove la cultura della pace, la tolleranza, il rispetto dei popoli e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi.

17. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

18. Il comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali, comunitarie ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

19. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli e, in tal guisa, favorire il processo di integrazione europea o internazionale, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

20. Il comune si impegna affinché la pianificazione urbanistica comunale persegua gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, attenzionando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione del centro antico, il consolidamento, il rafforzamento antisismico e il riordino del centro abitato e dell'intero suo territorio. Il comune si impegna affinché la formazione degli strumenti urbanistici generali sia assicurata la partecipazione della comunità, fermo restando le competenze del consiglio comunale.

21. Il comune riconosce e valorizza sia quelle attività che testimoniano tradizioni socio-culturali di arti e mestieri del nostro territorio, sia quelle moderne attività artigianali che possano concorrere ad incentivare l'occupazione giovanile.

22. Il comune sostiene e promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato.

#### Art. 5

##### *Territorio e sede comunale*

1. Il territorio del comune si estende per Kmq. 12,49 confinante con i comuni di Petralia Sottana, Caltanissetta, Mussomeli e Villalba.

2. La comunità di Marianopoli considera come funzionale alla finalità socio-economiche della popolazione residente le aree dei comuni limitrofi sulle quali si esercita attività lavorativa nel settore agricolo. Opera affinché le delimitazioni amministrative attuali vengano superate per pervenire ad una diversa delimitazione del territorio comunale che tenga conto della realtà e dei bisogni della vita sociale ed economica della comunità nelle forme e modalità previste con legge regionale.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, sita in via Pietro Neri, 15. In casi eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

#### Art. 6

##### *Albo pretorio*

1. La pubblicazione degli atti avviene attraverso l'Albo pretorio online nel sito comunale.

2. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nel sito telematico dell'ente, a tal fine opportunamente pubblicizzato (Art. 12, comma 3, legge regionale n. 5/11).

## Art. 7

*Stemma civico e gonfalone*

1. Il comune negli atti si identifica con il nome Marianopoli e con lo stemma corrispondente alla seguente definizione araldica: di grigio alla torre civica, caricato di due fronde intrecciate di quercia, soprastante corona con torri, tre visibili, alternate gemme preziose, cinque visibili.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnate dal sindaco si può esibire il gonfalone comunale nella foggia: di colore azzurro il drappo, riccamente ornato di ricami dorati, caricato dello stemma civico, sostenuto da due fronde intrecciate, l'una a destra di quercia, l'altra a sinistra di alloro, con l'iscrizione dorata: COMUNE DI MARIANOPOLI, retto da asta verticale, fregiato di nastri tricolorati dei colori nazionali, e nastri di colore azzurro frangiati in argento con scritte in oro, a destra Comune, a sinistra Marianopoli.

3. L'uso dello stemma del comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associata in tutti i campi dell'agire umano.

4. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del comune, dimostrare di farne buon uso.

5. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il sindaco può revocarne l'autorizzazione.

## Titolo II

## PARTECIPAZIONE POPOLARE

## Art. 8

*Disposizioni generali*

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.

2. Per gli stessi fini, il comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivando l'accesso alle strutture dell'ente.

Il comune promuove:

- a) organismi di partecipazione popolare nell'amministrazione locale;
- b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
- c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali;

3. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel comune, nonché le persone maggiorenni straniere o apolide domiciliate nel comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente la iscrizione nelle liste elettorali.

4. Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni popolari, il comune predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, una carta elettorale da consegnare a tutti gli iscritti nelle liste elettorali.

## Art. 9

*Associazioni*

1. Il comune riconosce e valorizza le libere forme di associazione, di cooperazione e di volontariato, attraverso:

- a) il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- b) il riconoscimento alle associazioni aventi per statuto finalità di ordine generale, che ne facciano espressa richiesta, del diritto di essere consultate riguardo alle formazioni degli atti generali e che comunque riguardino interessi collettivi;
- c) la concessione di aiuti organizzativi e/o finanziari disciplinate da apposito regolamento per questi fini, la giunta comunale istituisce un apposito albo, organizzato per ambiti sociali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano nel territorio comunale e ne abbiamo fatta istanza, depositando il proprio statuto ed i relativi rendiconti annuali.

## Art. 10

*Consulte*

1. Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'amministrazione locale, il comune, secondo modalità disciplinate dal regolamento, promuove la costituzione di consulte di settore.

2. Le consulte sono sentite obbligatoriamente allorché l'amministrazione intervenga su materie ricadenti nella rispettiva sfera di competenza.

3. Le consulte devono fornire il parere obbligatorio e non vincolante entro il termine loro assegnato.

## Art. 11

*Il consiglio comunale dei ragazzi*

1. Il comune ha lo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi delle scuole elementari e medie alla vita collettiva, promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporto con l'associazionismo e rapporto con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento consiliare.

## Art. 12

*Informazione*

1. Tutti gli atti del comune nelle sue varie articolazioni, sono pubblici, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, delle industrie o delle imprese.

2. Il comune ne cura la più ampia diffusione, istituendo un apposito ufficio di pubbliche relazioni.

3. Con regolarità stabilita dal regolamento, viene pubblicato un Bollettino ufficiale del comune nel quale devono essere contenuti tutti gli atti fondamentali. Analoga pubblicazione è effettuata sul sito ufficiale del comune.

4. Per l'attuazione del presente articolo l'Amministrazione attuerà le pubblicazioni previste e disposte dalla legge vigente con l'adozione di apposito regolamento.

#### Art. 13

##### *Accesso*

1. Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti all'accesso gli atti riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.

3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o degli altri organi del comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni a persone o ad enti.

#### Art. 14

##### *Diritto di udienza*

1. I cittadini partecipano attività del comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza. Essa è richiesta per iscritto e deve avere luogo entro i successivi dieci giorni.

2. Il diritto di udienza si esercita davanti al sindaco, agli assessori comunali od ai funzionari responsabili delle sezioni.

#### Art. 15

##### *Istanze*

1. I cittadini, i comitati e le associazioni possono rivolgere al sindaco istanza per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità o determinati problemi locali.

2. Il sindaco ha l'obbligo di riceverle, di esaminarle e di rispondere.

3. Le modalità di presentazione delle istanze e di risposta alle stesse sono indicate dal regolamento il quale deve prevedere adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### Art. 16

##### *Petizioni*

1. Numero 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali o tre associazioni iscritte all'Albo comunale di cui all'art. 9 possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitarne l'intervento in questioni di interesse generale.

2. Le petizioni devono essere poste all'ordine del giorno del consiglio comunale entro il termine di 30 giorni. In caso di inosservanza, ciascun consigliere può chiedere al sindaco l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.

3. Qualora il consiglio comunale non ritenga di dovere accogliere la petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

4. Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione delle petizioni ed ogni altro aspetto ritenuto essenziale per la piena attuazione del presente articolo.

#### Art. 17

##### *Proposte*

1. Numero 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali o n. 3 associazioni iscritte all'Albo comunale di cui all'art. 9, possono avanzare proposte per l'adozione di atti che il sin-

daco trasmette entro 30 giorni all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché, ove necessaria, dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente, delibera entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della proposta.

#### Art. 18

##### *Assemblee*

1. Il comune indice periodicamente, per dibattere problemi o questioni di particolare rilievo per la comunità, pubbliche assemblee di cittadini.

2. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno n. 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali o n. 3 associazioni iscritte all'Albo, di cui all'art. 9, nel qual caso sono tenute, entro 45 giorni, alla presenza del sindaco o di un suo delegato.

3. Dei documenti approvati dalle assemblee deve essere data formale lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla celebrazione dell'assemblea e deve essere data integrale notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del comune.

#### Art. 19

##### *Referendum*

1. Nelle materie di esclusiva competenza comunale può essere indetto referendum consultivo o propositivo, in ordine a questioni di interesse generale.

2. Non possono essere sottoposte a referendum questioni concernenti:

- a) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
- b) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento o statuto;
- c) il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati previ accordi con questi ultimi;
- d) provvedimenti concernenti il personale comunale o delle aziende speciali;
- e) provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o alla emissione di prestiti;
- f) provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rette e tariffe;
- g) bilanci preventivi e consuntivi.

3. Le materie di cui alla lettere d), e), f), g) del precedente comma possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo di iniziativa consiliare, secondo le modalità appresso indicate.

4. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco su iniziativa del consiglio comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, relativamente a questioni concernenti atti generali di competenza del consiglio; il 15% dei cittadini elettori può fare richiesta di referendum consultivo in ordine ad una proposta di deliberazione concernente atti generali.

5. Una volta indetto dal sindaco il referendum consultivo il consiglio sospende attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata da 2/3 dei consiglieri, si riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.

6. In tal caso, si fa ugualmente luogo alla consultazione referendaria, se questa è stata richiesta dai cittadini.

7. Il referendum propositivo è indetto dal sindaco su richiesta di almeno il 20% dei cittadini elettori diretta a chiedere di sottoporre al corpo elettorale una motivata

proposta di intervento del sindaco, della giunta o del consiglio comunale.

8. Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della richiesta di referendum è rimesso al difensore civico.

9. Non si fa luogo al referendum propositivo se, almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.

10. Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

11. Entro sessanta giorni della proclamazione del risultato da parte del sindaco, i competenti organi comunali devono deliberare sull'oggetto del referendum.

12. Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum per tipo nello stesso anno solare; in caso di pluralità di richieste si segue l'ordine cronologico di presentazione.

13. Il regolamento per la partecipazione determina le modalità organizzative della consultazione referendaria. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

14. A norma dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, ricorrendo i presupposti ivi stabiliti, con regolamento di consiglio è istituita e disciplinata la consulta dei cittadini migranti.

### Titolo III

#### Ordinamento istituzionale

##### Art. 20

##### *Organi di Governo*

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco:

- a) il consiglio è organo fondamentale eletto direttamente dal popolo con compiti di indirizzo e di controllo;
- b) la giunta è organo collegiale con compiti di amministrazione, di impulso e proposta;
- c) il sindaco, eletto a suffragio universale diretto dei cittadini, è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo per le funzioni attribuitegli dallo Stato.

2. Per l'applicazione agli amministratori comunali della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 e degli artt. 53 e 54 della legge regionale n. 26/93, il consiglio comunale mediante apposito atto contenente il relativo regolamento disciplina gli obblighi al momento della candidatura, al momento della assunzione in carica, i modelli e/o moduli della dichiarazione patrimoniale, la diffida ad adempiere, i provvedimenti del consiglio comunale, il diritto alla informazione dei cittadini, l'istituzione del bollettino per la pubblicità nonché l'estensione al sindaco ed agli assessori degli obblighi concernenti i consiglieri comunali.

##### Art. 21

##### *Obbligo di astensione degli amministratori*

1. Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o

di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del comune.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi di cui all'art. 16 della legge regionale 30/2000.

3. Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 57/95.

4. Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.

5. Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

##### Art. 22

##### *Consiglio comunale*

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dall'art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, dall'art. 20 legge regionale n. 26/93 e dagli artt. 7 e 10 della legge regionale n. 6/2011.

3. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto del comune e delle aziende speciali, i regolamenti, criteri generali dell'ordinamento degli uffici e servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, tra capitoli appartenenti a servizi diversi del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) nomina revisore dei conti;
- d) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;
- g) l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali;
- h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- j) la contrattazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- k) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi

successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo;

- l) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture;
- m) l'approvazione della mozione di sfiducia al sindaco nei casi di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000 e dall'art. 7 della legge regionale n. 6/11 nei casi e con le modalità ivi previsti;
- n) la revoca del presidente del consiglio comunale (art. 10 della legge regionale n. 6/11);
- o) ricevere il giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana nella seduta di insediamento.

#### Art. 23

##### *Regolamento consiliare*

1. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri assegnati, disciplina il funzionamento dell'organo, ed in particolare determina le modalità per la convocazione dell'organo consiliare, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, fermo restando che per le sedute di prosecuzione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2. Il regolamento fissa le modalità per fornire all'organo consiliare servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle eventuali commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

#### Art. 24

##### *Partecipazione alle sedute consiliari*

1. Alle riunioni di Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il sindaco o un assessore da lui delegato; possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori, i dipendenti comunali, il revisore dei conti, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini all'uopo invitati.

2. Il responsabile del settore competente per materia è tenuto a partecipare, alle sedute destinate all'esame di proposte per le quali è previsto il suo parere obbligatorio qualora sia espressamente richiesta la sua presenza.

#### Art. 25

##### *Funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo*

1. Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'articolo 32 della legge 8 giugno

1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e s.m.i., nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e provincie;
- b) agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'articolo 2 della legge regionale 23/98;
- c) ai criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e programmi che costituiscono i piani di investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- e) atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;
- f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
- g) alla contrazione di mutui, ove non previsti nel bilancio d'esercizio o in altri atti di natura programmatica e alla emissione di prestiti obbligazionari;
- h) agli altri atti fondamentali, di cui al citato articolo 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

2. Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

3. Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.

4. L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

5. In ogni caso il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi formulati dai consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

#### Art. 26

##### *Consiglieri comunali*

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Essi partecipano all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-ammini-

strativo e di controllo secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni.

3. I consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I consiglieri sono sospesi, rimossi ovvero dichiarati decaduti nei casi e nei modi espressamente previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e della Regione siciliana.

5. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;
- presentare all'esame del consiglio mozioni, interpellanze ed interrogazioni;
- richiedere la convocazione del consiglio con le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del consiglio da iscriverne all'ordine del giorno;

6. Ogni consigliere comunale, allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto dei consiglieri con le funzionalità degli uffici e dei servizi, ha diritto di ottenere, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti:

- dagli uffici del comune, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dai dipendenti incaricati delle funzioni dirigenziali, copie di atti e documenti utili per l'espletamento del suo mandato.

7. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge e di attenersi al rispetto delle norme a tutela della privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

8. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri e depositate presso la segreteria del comune o formalizzate in seduta del consiglio. Sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

9. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non fanno venir meno la competenza del consiglio.

10. Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio.

11. Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

12. Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.

#### Art. 27

##### *Decadenza dalla carica*

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7

agosto 1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, costituiscono unica seduta le adunanze di prima convocazione e di prosecuzione.

3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

4. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

#### Art. 28

##### *Il presidente del consiglio comunale*

1. Il presidente rappresenta e convoca il consiglio comunale, stabilisce l'ordine del giorno, dando la precedenza, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, alle proposte del sindaco; dirama gli avvisi di convocazione in modo che i consiglieri possano prendere visione degli atti almeno tre giorni prima della seduta o almeno 24 ore prima nei casi di urgenza; attiva le commissioni consiliari; presiede il consiglio comunale ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente viola il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

2. Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del comune.

3. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità di seguito specificate, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione della carica del presidente (art. 10, 1° comma, della legge regionale n. 6/2011).

4. Il presidente del consiglio comunale cessa, altresì, dalla carica in caso di revoca per violazione dei propri doveri istituzionali, nonché per omissioni, ritardi, errori ed in generale comportamenti che comunque compromettano gravemente il buon andamento dei lavori consiliari, nonché il rapporto fiduciario e politico con il consiglio comunale.

5. La proposta di revoca, adeguatamente motivata, sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri componenti il consiglio, viene posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre la seconda seduta del consiglio comunale successiva alla sua presentazione e, comunque, non oltre i 30 giorni dalla stessa.

6. Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca. Salvo quanto previsto nel comma ottavo, la proposta di



revoca deve costituire l'unico argomento all'ordine del giorno della seduta.

7. La votazione è preceduta da una relazione in cui il presidente risponde agli addebiti contenuti nella proposta, e dalla discussione generale, durante la quale ogni consigliere può intervenire per una sola volta e per un tempo non superiore ai dieci minuti. Il presidente ha diritto di replica per non più di trenta minuti.

8. Nella stessa seduta in cui viene approvata la revoca si deve procedere all'elezione del presidente.

#### Art. 29

##### *Norme generali per il funzionamento del consiglio*

1. Le norme generali di funzionamento, decadenza e scioglimento del consiglio comunale sono stabilite dalle leggi, dal presente statuto e dal regolamento specifico che dovrà ispirarsi ai principi di partecipazione democratica, trasparenza, efficienza e pubblicità.

2. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente. Le funzioni e le attribuzioni del presidente e le modalità di esercizio sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

3. La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente; in mancanza, dal consigliere neoeletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali. Ad esso spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

4. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5. La convocazione, l'ordine del giorno e la presidenza delle sedute del consiglio sono disciplinati dalla legge ed, in conformità alla stessa, dal regolamento. Le leggi ed il regolamento determinano altresì i casi di incompatibilità ed impedimento per assenza o vacanza e le modalità di surroga in ordine alle sopraccitate funzioni.

6. La richiesta di convocazione del consiglio spetta anche al sindaco o ad un quinto dei consiglieri in carica. Il presidente è tenuto a fissare la data di riunione del consiglio appena possibile e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta inserendo con puntualità e precisione all'ordine del giorno le questioni richieste dando la precedenza, compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto, alle proposte del sindaco.

7. A tal fine i richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo della proposta di deliberazione da discutere che verrà trasmesso contestualmente ai servizi competenti per l'espressione dei rispettivi pareri di competenza così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

8. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno, con i relativi atti ed i pareri previsti per legge, sono depositate presso l'ufficio di segreteria nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento. Tra la data del deposito ed il giorno fissato per la seduta del consiglio devono intercorrere tre giorni e non meno di 24 ore nei casi di convocazione d'urgenza.

9. Ogni proposta, deliberazione o mozione è approvata solo se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale. L'esame degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno è disciplinato dal regolamento con l'osservanza del principio di "giusto procedimento" in ordine alla necessaria preventiva acquisizione dei pareri tecnici, contabili e di legittimità previsti dalla legge.

10. Qualora nelle elezioni a cariche o nelle nomine di competenza del consiglio debba essere garantita la rappresentanza della minoranza e non sia già prevista dalla legge una forma particolare di votazione e di ballottaggio, risulteranno eletti coloro che, entro la quota spettante alla minoranza stessa e nell'ambito delle designazioni espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti.

11. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche ad eccezione dei casi di cui all'art. 182 dell'O.R.EE.LL. vigente. Le sedute possono essere segrete anche nel caso in cui lo stesso collegio, con provvedimento motivato, determina la segretezza della seduta ovvero nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione se trattati pubblicamente.

12. Le votazioni sono palesi; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Esse sono espresse con le formalità previste dal regolamento e proclamate dal presidente che nel caso di votazione a scrutinio segreto ovvero nelle sedute segrete deve sempre e necessariamente avvalersi dell'ausilio di numero tre scrutatori designati dallo stesso collegio tra i componenti presenti al momento della votazione.

13. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale, con il compito di curare la redazione del verbale, che sottoscrive unitamente al presidente. La legge ed il regolamento determinano le modalità partecipative del segretario e di sostituzione nei casi di incompatibilità o impedimento.

14. La verifica della presenza del numero legale va effettuata all'inizio della seduta e al momento della votazione di ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno.

#### Art. 30

##### *Scioglimento e decadenza del consiglio comunale - Dimissioni*

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

2. Il consiglio comunale, viene, altresì, sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, parere da cui, se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta, si prescinde, per le seguenti cause:

- a) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debita-

mente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;

- b) quando viene approvata una mozione di sfiducia al sindaco ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25/2000 e s. m. ed ii;
  - c) mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario nominato dall'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;
  - d) quando il consiglio non provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla fissazione dell'o.d.g., a deliberare in ordine agli acquisti ed alle alienazioni immobiliari, le relative permutate, le concessioni;
  - e) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge;
3. Il consiglio inadempiente per come sopra rimane sospeso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento.

4. Il consiglio comunale decade:

- a) nel caso di fusione di due o più comuni;
- b) nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o tradizioni che dia luogo a variazione del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, ovvero a modifica del sistema di elezione;
- c) nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al comune.

5. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

6. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina, da parte dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

7. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica compete al segretario comunale. Le competenze in tal caso sono esercitate dal commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'O.A.EE.LL., approvato con legge regionale 5 marzo 1963 n. 16 e s.m.i. (art. 11 legge regionale n. 35/97, comma 2°).

8. Il decreto di scioglimento e di decadenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.

#### Art. 31

##### *Gruppi consiliari*

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al segretario comunale il nome del capogruppo in mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere, per ciascun gruppo, che ha riportato nelle elezioni il maggior numero di voti.

3. Il regolamento definisce altre eventuali competenze della conferenza dei capigruppo.

4. Il comune assicura ai consiglieri le attrezzature ed i servizi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

#### Art. 32

##### *Mozione di sfiducia*

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede alla cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale, e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente ex art. 11, legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.

#### Art. 33

##### *Giunta comunale*

1. La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

2. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da 4 assessori nominati dal sindaco. Gli assessori assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

3. Se, nel corso del mandato, sia accertata una variazione demografica che comporti un aumento o una diminuzione del numero degli assessori, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modificazioni, di essa terranno conto i candidati alla carica di sindaco nella formazione dell'elenco degli assessori che essi sono tenuti a presentare all'elettorato a norma dell'art. 9 comma 4 della legge citata.

4. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

5. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, riferendo al consiglio comunale, entro 7 giorni, sulle ragioni del provvedimento.

6. In caso di revoca, di dimissioni, di decadenza o morte di un assessore, il sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore.

7. Gli atti adottati dal sindaco a norma dei precedenti commi sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

8. La giunta cessa dalla carica quando per qualsiasi ragione il sindaco cessa dalla sua carica.

#### Art. 34

##### *Competenze e attribuzioni della Giunta comunale*

1. La giunta è l'organo di governo del comune.

2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.

3. Adotta gli atti concreti, idonei al raggiungimento

degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

4. Esercita attività di promozione e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso consiglio.

5. Riferisce al consiglio comunale sulla propria attività con idonea relazione, da presentarsi contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo.

6. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che sono ad essa attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

7. Restano riservate alla giunta le deliberazioni per le materie indicate nell'art. 15, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i., che non siano di competenza del consiglio.

8. Le deliberazioni di competenza della G.C. riguardano le materie appresso indicate:

- a) acquisti, alienazioni e tutti i contratti in genere;
- b) contributi;
- c) assunzioni e stato giuridico del personale.

9. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

10. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da quattro assessori (art. 4, 5° comma, legge regionale n. 6/11).

11. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti (art. 4, comma 1, legge regionale n. 6/11).

12. La durata della giunta è fissata in cinque anni (art. 1, comma 1, legge regionale n. 25/00).

13. Il sindaco eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco, (legge regionale n. 35/97) determinando, altresì, la composizione dell'organo esecutivo nel numero di quattro assessori a norma del presente statuto.

14. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

15. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

16. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del comune.

17. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della giunta regionale.

18. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali (art. 4, 2° comma, legge regionale n. 6/11).

19. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano per età.

20. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

21. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

22. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

23. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

24. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

25. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile (art. 2, 2° comma legge regionale n. 25/00).

26. Sino all'insediamento del commissario straordinario il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

27. Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria del comune o formalizzate in sedute di organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

28. Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio nella seduta di insediamento (art. 4 L. n. 127/97, recepita con legge regionale n. 23/98).

29. In presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

30. Gli assessori che si rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica.

31. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

#### Art. 35

##### *Il sindaco*

1. Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.

2. Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, dei responsabili di settore e del segretario comunale.

3. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del

consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.

4. Nomina i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti.

5. È ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.

6. Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.L. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizioni di legge.

7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.

8. Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.

9. Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

10. Il sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

11. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma (art. 11 legge regionale n. 6/11).

12. Entro il 90° giorno dell'inizio del mandato il sindaco sottoscrive una relazione di inizio mandato, di regola predisposta dal responsabile del servizio finanziario, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente.

13. Entro il termine di 90 giorni antecedenti la scadenza del mandato o, in caso di scioglimento anticipato degli organi dell'ente, entro i successivi 15 giorni, il sindaco sottoscrive una relazione di fine mandato, di regola predisposta dal responsabile del servizio finanziario, contenente le indicazioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, e s.m.i.

#### Art. 36

##### *Competenze del sindaco*

1. Il sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del comune;
- c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell'articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e s.m.i., il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) nomina o attribuisce le funzioni di direttore generale;
- e) impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
- f) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
- g) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) definisce e stipula accordi di programma e proto-

colli d'intesa, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;

- i) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
- j) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
- k) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
- l) richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
- m) rappresenta in giudizio il comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del comune;
- n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli eventuali indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
- o) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.
- p) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale e gli incaricati di funzioni dirigenziali diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite.

2. Il sindaco cessa dalla carica per decadenza, dimissioni, morte o rimozione. Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione e dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla giunta, all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, compete al segretario comunale.

3. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile (art. 2, 2° comma legge regionale n. 25/00).

4. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.

5. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni del mandato medesimo (art. 7, legge regionale n. 6/11).

6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune e si procede con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune. (Art. 2, comma 1 della legge regionale n. 25/00).

7. Le competenze del sindaco sono esercitate da un

commissario nominato ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'O.A.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e s.m.i. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile (art. 11 legge regionale n. 35/97).

8. Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

9. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla data di presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

10. Salvo le cause di ineleggibilità previste dalla legge i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendente o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti. Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componenti degli organi collegiali, anche al segretario comunale e altro funzionario, che assistono ai lavori dell'organo.

#### Art. 37

##### *Incarichi e nomine fiduciarie*

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all'amministrazione.

2. I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

3. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati.

4. Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.

#### Art. 38

##### *Incarichi ad esperti*

1. Per l'espletamento di attività commesse con le materie di sua competenza, il sindaco può conferire sino a due incarichi a tempo determinato, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti estranei all'organizzazione. La nomina ed il compenso agli esperti sono disciplinati dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92 come sostituito dall'art. 41, 3° comma della legge regionale n. 26/93.

2. Sulla attività degli esperti da lui nominati, il sindaco riferisce annualmente al consiglio comunale.

#### Art. 39

##### *Rimborso spese legali*

1. Gli amministratori coinvolti in giudizi penali, civili o contabili, per fatti commessi a causa e nell'esercizio delle funzioni istituzionali, hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute in relazione ai procedimenti conclusi con formula assolutoria piena ed in assenza di conflitti d'interessi con l'ente.

#### Titolo IV

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E GESTIONE

#### Art. 40

##### *Ordinamento degli uffici e dei servizi*

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa del comune.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico- istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

#### Art. 41

##### *Criteri di organizzazione e gestione*

1. Il comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti agli incaricati di funzioni dirigenziali.

2. Il comune è ordinato secondo i seguenti criteri:

- articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali strumentali o di supporto;
- collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della L. 241/1990 come recepito dalla legge regionale 10/91;
- per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
- armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
- responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione nonché tra l'amministrazione ed enti diversi.

#### Art. 42

##### *Principi generali di organizzazione*

1. L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
- individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
- accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.

## Art. 43

*Struttura organizzativa*

1. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.

2. La struttura organizzativa del comune è ordinata per:

settori: unità organizzative apicali comprendenti servizi la cui attività è finalizzata:

- alla programmazione;
- alla realizzazione degli interventi di competenza;
- al controllo, in itinere, delle operazioni;
- alla verifica finale dei risultati.

servizi: unità organizzative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito delle materie assegnate;

uffici: unità interne al servizio che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione.

3. La struttura organizzativa dell'ente è pertanto:

- definita con la formazione dell'organico generale, che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite;
- ordinata, secondo un piano organizzativo generale per aree funzionali in settori, servizi, ai quali, viene attribuito il compito di assolvere alle funzioni dell'ente in determinate materie.

## Art. 44

*Unità di progetto*

1. Con deliberazione della giunta municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione.

2. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.

## Art. 45

*Il segretario comunale*

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a segretario del comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla nomina del nuovo segretario, salvo riconferma.

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni gravi e reiterate di doveri d'ufficio debitamente documentate e circostanziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio, con facoltà per il segretario comunale di presentare controdeduzioni. È illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione di rapporto fiduciario, o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'uf-

ficio da parte del segretario. È parimenti illegittima la revoca del segretario comunale adottata dal sindaco neo-eletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.

4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili. In particolare il segretario:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione, in caso di assenza è sostituito dal consigliere più giovane e dall'assessore più giovane, in tali casi possono essere trattati esclusivamente argomenti urgenti ed indifferibili,
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione, non di competenza per legge dei dirigenti, attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servi comunali.

6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo statuto, i regolamenti o le direttive del sindaco.

7. Il comune può convenzionarsi con altri enti locali per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, avvalendosi di un unico segretario comunale, qualora ciò sia dettato da ragioni di convenienza economica o di opportunità. Le modalità di convenzionamento sono stabilite dalla normativa di settore.

## Art. 46

*Vicesegretario*

1. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento è previsto un vicesegretario.

2. Il regolamento disciplina le modalità del concorso ed i requisiti richiesti per la nomina.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso, il sindaco può incaricare allo svolgimento delle funzioni vicarie un dipendente di qualifica apicale che sia in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

## Art. 47

*Responsabili di settore (Incaricati di funzioni dirigenziali)*

1. Si qualificano responsabili di settore i soggetti investiti di funzioni di direzione dei settori. Ad essi è affidata la gestione amministrativa, contabile e tecnica del comune.

2. I responsabili di settore sono nominati con provvedimento del sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di settore spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti

e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano esecutivo di gestione, annualmente assegna loro gli obiettivi, affidando necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del comune.

5. I predetti responsabili di settore nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il sindaco può affidare ai responsabili di settore ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di settore sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.

8. Nelle materie di propria competenza, i responsabili di settore adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'ente nei rapporti con terzi esterni all'amministrazione.

9. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina l'iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.

10. I responsabili di settore dovranno all'inizio di ogni anno procedere, con atto scritto, che dovrà essere notificato al segretario comunale, alla distribuzione dei carichi di lavoro a ciascuna unità amministrativa all'interno della ripartizione, tenendo conto dei principi di efficienza e razionalità che devono informare l'attività della pubblica amministrazione.

11. La copertura dei posti di responsabile del settore, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

12. Per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il comune, in osservanza delle previsioni contenute nel "Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione" adottato dalla giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, svolgono una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette (art. 15, legge regionale n. 5/11).

#### Art. 48

##### Competenze dei responsabili di settore

1. I responsabili di settore assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. Sono attribuiti ai responsabili di settore, nelle materie di competenza, i seguenti compiti:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni dei risultati;
- i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- gli atti obbligatori in esecuzione a contratti collettivi nazionali di lavoro;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- l'espressione dei pareri di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di deliberazione;
- l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
- la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad ogni altro dipendente resta comunque in capo al responsabile del settore la competenza dell'emanazione del provvedimento finale;
- la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate all'espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica, le ordinanze di espropriazione e le determinazioni delle indennità secondo la valutazione dei periti;
- gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

3. Sono escluse dalla competenza dei responsabili di

settore le ordinanze che rientrano nella competenza del Sindaco quale ufficiale di governo.

#### Art. 49

##### *I responsabili di servizio*

1. I responsabili di servizi assicurano, sotto la direzione dei responsabili di settori, che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui al miglior livello di efficienza e di efficacia gli indirizzi generali espressi dalla amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.

2. Essi hanno la direzione e responsabilità del funzionamento del servizio e il coordinamento dei dipendenti assegnati, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite, per la loro attuazione, dal responsabile del settore di cui fanno parte.

3. Sono, inoltre, responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati con le modalità di cui alla legge regionale n. 10/91.

4. La nomina del responsabile del servizio/i e di unità operative è di competenza del responsabile di settore.

5. L'incarico di responsabile del servizio/i è sempre revocabile con provvedimento motivato del sindaco disposto su proposta del responsabile di settore o del direttore generale o di propria iniziativa.

6. I responsabili di settore possono assumere la responsabilità di uno o più servizi.

7. Il responsabile di settore assume in ogni caso responsabilità solidale per gli atti posti in essere dal responsabile di servizio. In conseguenza di ciò tutti gli atti del responsabile di servizio, su disposizione del responsabile di settore, possono essere sottoposti per l'esecuzione al visto da parte di quest'ultimo.

#### Art. 50

##### *Dipendenti comunali*

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, ove nominato, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Rientra nella competenza esclusiva del direttore generale la gestione ottimale delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica approvata dalla giunta comunale.

6. Il comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

7. I procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti sono disciplinati da appositi regolamenti.

#### Titolo V

### ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

#### Art. 51

##### *Forme di gestione*

1. I servizi pubblici locali si distinguono in servizi pubblici di rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica.

2. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla normativa vigente ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi erogati alla popolazione.

3. La scelta della forma di gestione è deliberata dal consiglio comunale sulla scorta di una relazione del revisore dei conti che analizza e valuta gli aspetti economici e finanziari della proposta.

4. Il consiglio comunale opera la scelta con criteri comparativi, tenuto conto della natura del servizio.

#### Art. 52

##### *Proprietà, gestione delle reti e erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica*

1. Il presente articolo si applica ai servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di settore e delle discipline di attuazione della normativa comunitaria.

2. Il comune non può cedere le proprietà delle reti e degli impianti, salvo il caso di cessione di proprietà a favore di società di capitale di cui l'ente detiene la maggioranza.

3. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi per la gestione delle reti e degli impianti, l'ente, anche associandosi con altri comuni, si avvale di:

- società di capitali all'uopo costituite, con partecipazione maggioritaria del comune cui può essere affidata direttamente tale attività;
- imprese idonee da individuare con procedure ad evidenza pubblica quando sussistono particolari ragioni di utilità sociali.

4. L'accesso alle reti deve comunque essere garantito a tutti i soggetti erogatori dei servizi.

5. Per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica si applica l'art. 113, comma 5, e ss. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 53

##### *Servizi pubblici privi di rilevanza economica*

1. I servizi pubblici privi di rilevanza economica possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

- istituzioni;
- aziende speciali, anche consortili;
- società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano;
- in economia quando il servizio è di modeste dimen-



sioni o quando per le sue caratteristiche non sia opportuno procedere ad una delle precedenti forme di affidamento.

2. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

3. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:

a) Il comune, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

- istituzioni;
- aziende speciali, anche consortili;
- società a capitale interamente pubblico.

b) Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore (art. 21, legge regionale n. 5/11).

#### Art. 54

##### *Aziende speciali*

1. Per la gestione di servizi privi di rilevanza economica il consiglio comunale può costituire aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92.

5. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai propri regolamenti.

7. Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del comune, tra cui comunque il bilancio annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal consiglio comunale, delle cause del loro mancato raggiungimento, degli interventi correttivi previsti.

8. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.

#### Art. 55

##### *Istituzioni*

1. Per l'espletamento dei servizi privi di rilevanza economica, il comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:

- a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) conferisce il capitale di dotazione;
- d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
- e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
- f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
- g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.

3. Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

5. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.

6. Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.

7. A norma dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 6, ricorrendo i presupposti ivi stabiliti, con regolamento di consiglio è istituita e disciplinata la consulta dei cittadini migranti.

#### Titolo VI

#### ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE

#### Art. 56

##### *Autonomia finanziaria*

1. Il comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

#### Art. 57

##### *Bilancio e programmazione*

1. Entro il 31 dicembre il consiglio approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo diversa disposizione di legge, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

## Art. 58

*Conto consuntivo*

1. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui al successivo articolo 60.

3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

## Art. 59

*Contabilità economica e controllo di gestione*

1. Il regolamento di contabilità detta norme per la rivelazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.

2. La rilevazione contabile dei costi prevede:

- a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi;
- b) la elaborazione di indici di produttività.

## Art. 60

*Revisione economica e finanziaria*

1. Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili ed iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile salvo inadempienza; allo stesso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio.

4. Il revisore collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il revisore esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma 4 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il revisore risponde della verità delle loro attestazioni e adempie i suoi doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.

## Art. 61

*Ordinamento tributario*

1. Il comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con

particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

## Titolo VII

## COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

## Art. 62

*Principi generali*

1. Il comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni o enti di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti ed amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi, convenzioni e consorzi.

## Art. 63

*Convenzioni*

1. Il comune può stipulare, con la Provincia, con altri comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci obblighi e doveri degli enti contraenti e sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## Art. 64

*Consorzi*

1. Il comune può costituire con la Provincia e con altri comuni un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l'aspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

3. Nello statuto dovranno essere indicate le modalità di elezione del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché le competenze dell'assemblea.

4. La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché principi e criteri cui dovrà essere informata attività dell'ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.

5. Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.

## Art. 65

*Accordi di programma*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizza-

zione l'azione integrata e coordinata del comune e degli altri enti il comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo.

2. L'accordo è promosso e stipulato dal sindaco. La partecipazione del sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del consiglio o della giunta presuppone un mandato vincolante dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica da parte della stessa.

3. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.

### Titolo VIII

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 66

##### *Modificazioni ed abrogazioni dello statuto*

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello statuto.

2. Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non sono decorsi 365 giorni dalla deliberazione di reiezione.

3. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.

4. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolari forme di pubblicità che ne consentono la effettiva conoscibilità.

5. Lo schema dello statuto comunale e delle sue variazioni, deve essere predisposto e approvato dalla giunta comunale.

6. L'accesso allo schema di statuto e delle sue variazioni, è pubblicizzato mediante apposito manifesto allo scopo di consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dell'avviso.

7. Lo schema di statuto, unitamente alle eventuali osservazioni e proposte, sono sottoposti all'esame del consiglio comunale.

8. Lo statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due

terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna presentazione di ulteriori emendamenti. (art. 1, comma 5, legge regionale n. 30/00).

##### Art. 67

##### *Adeguamento dell'ordinamento comunale a leggi sopravvenute - Rinvio*

1. In caso di successive evoluzioni della normativa regionale e/o statale, le norme incompatibili del presente statuto si intendono tacitamente abrogate o modificate, fermo restando l'obbligo di provvedere agli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ove non sia diversamente stabilito dalle leggi stesse.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.

##### Art. 68

##### *Entrata in vigore dello statuto*

1. Lo statuto, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua affissione nell'albo pretorio.

##### Art. 69

##### *Pubblicità dello Statuto*

1. Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

2. È inserito nel sito internet ufficiale del comune, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

3. Inoltre, copia sarà consegnata ai consiglieri, ai responsabili di settore, all'organo di revisione e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

**(2014.46.2701)014**

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso del Mille, 450.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

### PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale . . . . .	€ 81,00
— semestrale . . . . .	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale . . . . .	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

### SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale . . . . .	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

### PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale . . . . .	€ 202,00
Abbonamento semestrale . . . . .	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . .	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei e extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

**AVVISO** Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

